

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UPGRADE E MANUTENZIONE TRIENNALE DEI PRODOTTI GOOGLE WORKSPACE.

CIG: CUI: S10735431008202200013.

Con la presente scrittura privata tra Roma servizi per la mobilità S.r.l., Società *in house*, soggetta alla direzione ed al coordinamento di Roma Capitale, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, in persona della Presidente e Amministratrice Delegata Anna Donati, nata a Faenza (RA) il 25/11/1959, nella sua in qualità di Presidente, Amministratrice Delegata, domiciliata per la carica e ai fini del presente atto ove sopra, (nel seguito brevemente indicata anche come **RSM**)

e

dall'altra parte, la Società/il R.T.I./il Consorzio (*nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva*) costituito con atto a rogito del Notaio - Rep. n. del ___.__.20___ tra la Società (Capogruppo/Mandataria) e la Società (Mandante), con sede legale della Mandataria in Piazza/Via n., Codice Fiscale e Partita IVA n., per la/il quale interviene il/la, nato/a a (....) il --/--/----, in qualità di, domiciliato/a per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra (nel seguito brevemente indicata/o anche come **Appaltatore**),
congiuntamente anche “**Parti**”, si conviene e stipula quanto segue

Premesse

- con Bando di gara n. ___/2022, RSM ha indetto una Gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (nel seguito, Codice) indetta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato con legge n. 108/2021 -, per l’affidamento del servizio di upgrade e manutenzione triennale dei prodotti Google Workspace, da aggiudicare con il criterio del

prezzo più basso, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte ex art. 97 del Codice, per le ragioni, gli importi e alle condizioni riportati nella narrativa del Provvedimento A.D. n. 33 del 23/11/2022;

- all'esito del previsto esperimento della procedura di gara, con Provvedimento A.D. n. ___ del __/__/2022 è stata disposta l'aggiudicazione della suddetta gara per la sottoscrizione dell'appalto a
- con nota prot. n. ___ del __/__/___ e nota prot. n. ___ del __/__/___, RSM ha comunicato, rispettivamente, ai concorrenti e all'Appaltatore l'aggiudicazione dell'Appalto;
- in data __/__/___, la Committente ha inoltrato sul portale BDNA – Banca Dati Nazionale Antimafia, istanza per l'ottenimento della documentazione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. nei confronti dell'Appaltatore;
- in data __/__/___ sono state emesse le “informative liberatorie provvisorie” ex art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, (**ovvero**), alla data del presente atto è decorso il termine di 30 giorni dall'inoltro dell'istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall'art. 92, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- RSM ha acquisito il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore in corso di validità, con scadenza in data __/__/2022;
- ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, è stata altresì ultimata con esiti positivi l'attività di verifica circa il possesso degli altri requisiti - di ordine generale e speciale -, dichiarati e non documentati in sede di gara dall'Appaltatore;
- l'Appaltatore, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di

gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività stesse e sulla formulazione del prezzo;

- l'Appaltatore ha offerto un ribasso del ____%;
- *(nel caso di aggiudicatario con idoneità plurisoggettiva)* le percentuali delle prestazioni che verranno rese da ciascun componente del R.T.I., indicate in sede di offerta, sono le seguenti:

..... ____%;

..... ____%;

..... ____%;

- conseguentemente, le parti con presente atto procedono, a norma dell'art. 32 del Codice, alla stipulazione del Contratto di appalto (nel seguito, **Contratto**);
- il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione è il Ing. Luca Avarello (di seguito brevemente RPE).

ART. 1 - PREMESSE

1.1 Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

1.2 A tal fine, le parti concordano nel ritenere allegati al presente Contratto affinché ne formino parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

- a) Bando di gara n. 8/2022;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- e) Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma

Capitale e di tutti gli organismi partecipati;

- f) Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- g) Informativa *privacy* di RSM.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, DURATA, TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE

2.1 RSM affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna, l'esecuzione delle prestazioni disciplinate nel dettaglio agli Artt. 1, 3 e ss. del Capitolato Speciale, cui integralmente si rinvia.

In particolare, l'Appaltatore dovrà garantire le seguenti principali attività:

- A) Upgrade di n. 460 licenze G Suite Business al profilo Workspace Enterprise Standard e manutenzione triennale;
- B) Supporto operativo del fornitore; tale servizio dovrà svilupparsi su diversi ambiti che comprendono:
 - gestione di tutte le anomalie riscontrate nelle Google Apps (supporto tecnico);
 - gestione di eventuali escalation verso il produttore;
 - approfondimenti tecnici su nuove funzionalità;
 - gestione integrata delle PEC aziendali in GMail.

Per tutti i servizi Google oggetto del presente Contratto, come meglio specificato al paragrafo 3 del Capitolato Speciale, dovrà essere garantita la conformità al codice privacy (D.lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs 101/2018) e al GDPR (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) secondo quanto descritto dal produttore.

2.2. L'affidamento avrà decorrenza immediata dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e una durata di 36 (trentasei) mesi.

ART. 3 - IMPORTO

3.1 L'importo complessivo del presente affidamento è pari ad € (euro/00) oltre IVA.

Non sono previsti costi per la sicurezza, in quanto non sussistono rischi da interferenze per l'esecuzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell'A.N.AC..

ART. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

4.1 RSM - ad avvenuta attivazione delle licenze, a fronte dell'emissione di una fattura annuale anticipata pari ad 1/3 del canone triennale e previa verifica della regolarità contributiva – effettuerà pagamenti secondo il dettaglio di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale.

I pagamenti saranno effettuati presso la Banca, codice IBAN:, conto sul quale è abilitato/a ad operare nato/a a (...) il __/__/____, C.F., operante in qualità di

Qualora RSM accerti irregolarità nel D.U.R.C., che segnalino inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, la stessa procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

4.2 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a RSM ed alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare a R.S.M. gli estremi del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, qualora, in

relazione a tali dati siano intervenute variazioni rispetto a quanto riportato nel precedente comma 4.1.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge n. 136/2010 vengono assunti dalle parti contraenti.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione dell'appalto anche se effettuato da terzi ed assume nei confronti della Stazione Appaltante la piena responsabilità dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e degli atti in esso richiamati, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti.

5.1 Si rinvia ai pertinenti Articoli del Capitolato Speciale per quanto riguarda gli strumenti operativi e la metodologia proposta per l'erogazione.

5.2 Tutela dei lavoratori

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva per l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla (Società), in data, per un importo di € (Euro), calcolato ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice.

ART. 7 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Nei casi di non corretto adempimento delle prestazioni del presente Contratto, si applicheranno le penali di cui all' Art. 8 del Capitolato Speciale.

7.1.1 In particolare RSM applicherà una penale del valore di € 100,00 ogni 4 ore lavorative di ritardo sul tempo di presa in carico, e di € 500,00 ogni 8 ore lavorative di ritardo sul tempo di risoluzione. Tale penale sui tempi di risoluzione non sarà applicata solo nel caso in cui i tempi di ripristino necessari per risolvere l'anomalia siano superiori al tempo effettivamente a disposizione e che RSM sia stata adeguatamente informata in tempo utile sullo stato delle attività e sui reali tempi di ripristino.

7.2 In caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, RSM diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del Contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

7.3 Oltre alle ulteriori ipotesi espressamente previste nel presente Contratto, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 del Codice Civile, le fattispecie di seguito previste:

- qualora nei confronti dell'Appaltatore (*ovvero di uno o più tra i soggetti costituenti il RTI Appaltatore*) o di un suo subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- per il venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più tra gli altri requisiti previsti all'art. 80 del Codice, oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'Appalto, salvo quanto stabilito al riguardo dall'art. 48 del Codice;
- per la cessione del Contratto, al di fuori dei casi previsti dall'art. 106 del Codice;
- per una o più violazioni della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 8;

- per una o più violazioni del codice di “*Corporate Governance*”, del Patto di Integrità e del Protocollo d’Intesa di cui al successivo art. 9;
- per l’esecuzione di un subappalto non autorizzato;
- qualora siano state comminate penali da ritardo per un importo complessivo superiore al 10% dell’ammontare complessivo del Contratto;
- per grave negligenza, inadempienza nell’esecuzione del Contratto ovvero per mancato rispetto delle norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l’esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte.

Trova, in tutti i casi, applicazione quant’altro previsto dal citato art. 108 del Codice nonché dall’art. 110 del Codice.

7.4 La risoluzione del Contratto comporterà in ogni caso l’incameramento da parte di RSM della garanzia definitiva prestata dall’Appaltatore - fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno – e la correlativa segnalazione all’A.N.AC., nei casi previsti.

L’avvenuta risoluzione del Contratto sarà notificata da RSM all’Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 8 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna, irrevocabilmente, a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a RSM di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Contratto.

In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente Contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 - D. LGS. N. 231/2001, GOVERNANCE, PATTO DI INTEGRITÀ E PROTOCOLLO D’INTESA

9.1 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. e ii. (di seguito il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai propri dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso, l'Appaltatore dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i "Reati") e si impegna ad informare immediatamente Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti.

L'Appaltatore prende atto, inoltre, che RSM ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di seguito il "Modello 231"), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni, nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito della società nella sezione "Società Trasparente".

L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, in proprio e per conto del proprio personale, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare i Reati (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto, del Modello 231 adottato dalla Società e del Codice Etico, nonché del suddetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Modello 231 e il Codice Etico sono pubblicati sul sito istituzionale della Società, sezione "governance", al seguente link: <https://romamobilita.it/it/azienda>.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà RSM a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

9.2 L'Appaltatore dà, altresì, atto che il "Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - allegato n. 7) alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022 - Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024, e il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura – U.T.G. di Roma – e Roma Capitale, ai fini della prevenzione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

9.3 Mediante la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque, a garantire un comportamento tale da non esporre RSM ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti.

9.4 La violazione di detti impegni comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell'esecuzione delle attività previste nel presente contratto, l'Appaltatore tratterà i dati personali di cui Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare per conto e su incarico della stessa ed in conformità alle istruzioni e alle regole contenute nell'accordo sul trattamento dei dati personali, denominato "*Atto di nomina a Responsabile esterno per il trattamento dei dati*

personali”, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016, allegato al presente Contratto e sua parte integrante.

Nell’esecuzione del presente contratto, ciascuna parte può, altresì, accedere a trattare e/o ricevere i dati personali dell’altra parte in qualità di autonomo titolare del trattamento, per il perseguimento di finalità sue proprie. Ciascuna parte deve perciò: (a) trattare tali dati personali in accordo al regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il “GDPR”) e a ogni altro requisito legale applicabile; (b) fornire all’altra parte e a ogni individuo i cui dati personali siano trattati nel contesto del presente accordo la propria informativa sul trattamento dei dati personali. All’uopo, l’informativa *privacy* predisposta da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è allegata al presente Contratto e ne costituisce parte integrante.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

11.1 Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del Codice, il presente Contratto non può essere ceduto dall’Appaltatore, pena la nullità dell’atto, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del Codice.

11.2 In ragione delle caratteristiche delle attività oggetto del Contratto, considerando l’elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% del valore complessivo del Contratto di cui al precedente art. 3.1.

Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art. 5.2 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 4.2.

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per le ulteriori condizioni del subappalto, si rinvia integralmente ai contenuti dell’art. 105, del Codice.

ART. 12 - RECESSO

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, RSM si riserva facoltà di recedere dal Contratto, con preavviso di due mesi e comunque non prima di dodici mesi dalla data di sua sottoscrizione, con pagamento delle sole prestazioni eseguite. Qualora RSM esercitasse tale facoltà, resta fermo l'obbligo per l'Appaltatore di garantire la piena e completa consegna dei risultati e di garantire al personale della Committente, o a terzi da essa designati, il trasferimento del know-how sulle attività svolte, al fine di rendere l'eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile.

RSM ha comunque il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto.

Il diritto di recesso di RSM è disciplinato dall'art. 109 del Codice.

ART. 13 - ALTRE CONDIZIONI

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, purché stipulata con banche o intermediari finanziari che svolgano attività di acquisto di crediti d'impresa, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificato a RSM è efficace solo se non rifiutata da RSM, ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nel Bando di gara n. ___/2022, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto, che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente all'Offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 14 - SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente Contratto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

ART. 15 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del presente Contratto.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della Società Codice Fiscale e Partita IVA n. dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)